

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPECIALIZZATA AUSTRALIAN CATTLE DOG CLUB ITALIA

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituita, con sede in Cesena viale Matteotti n. 348 l'Associazione specializzata non avente fini di lucro denominata AUSTRALIAN CATTLE DOG CLUB ITALIA agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza AUSTRALIAN CATTLE DOG, svolgendo, **qualora venisse riconosciuta dall'ENCI**; anche incarichi di ricerca e di verifica affidati dall'ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l'Associazione AUSTRALIAN CATTLE DOG CLUB ITALIA, **qualora venisse riconosciuta dall'ENCI**, fornirà periodicamente all'Ente una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

ART. 2

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:

- propaganda la divulgazione della razza AUSTRALIAN CATTLE DOG ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- L'Associazione AUSTRALIAN CATTLE DOG CLUB ITALIA **chiede di essere associata** all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale, **una volta riconosciuta, osserverà** lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI;
- L'Associazione **qualora venisse riconosciuta organizzerà** manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le Associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o Associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite.

SOCI

ART. 3

Possono essere soci dell' AUSTRALIAN CATTLE DOG CLUB ITALIA tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento della razza AUSTRALIAN CATTLE DOG la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

ART. 4

I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia.

Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

ART. 5

La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

ART. 6

L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci.

La quota annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intransmissibile ai terzi.

ART. 7

L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

ART. 8

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
 - per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
 - per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- Chi per qualsiasi causa cessa la qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ART. 9

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

ORGANI SOCIALI

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato dei Provvisori;
- il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 11

L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.

Non è ammesso il voto per posta.

ART. 12

L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei soci delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

ART. 13

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, in Italia, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

ART. 14

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- sul programma generale dell'Associazione;
 - sulla elezione delle cariche sociali;
 - sul rendiconto economico-finanziario;
 - sulle modifiche dello statuto;
 - sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell'art.4;
 - su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.
- Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i Consiglieri, i Provvisori ed i Revisori effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 consiglieri.

Sei di essi sono eletti dall'Assemblea generale fra i soci, durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. **Qualora venisse riconosciuta dall'ENCI, un consigliere sarà nominato dall'ENCI e rimarrà** in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato dovrà annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengano richieste i sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri elettivi, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statuari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocinia manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere.

Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal VicePresidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano d'età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

ART. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede, a quanto si addica, alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

L'Associazione, **una volta riconosciuta dall'ENCI, presterà all'Ente** piena collaborazione; in particolare il Presidente dell'Associazione **avrà l'onere**:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina ed all'organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dell'ENCI.

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili;
- dalle somme accantonate;
- da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali versate dai soci;
- dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
- dalle attività di gestione;
- da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.

ART. 21

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci, con l'approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea generale dei soci **dovrà essere** trasmesso in copia all'ENCI, **qualora il sodalizio venisse riconosciuto**.

Gli utili o gli avanzzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall'Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

ART. 23

Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto e **qualora venisse riconosciuta** lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni dell'assemblea e del Consiglio, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Provvisori dell'Associazione AUSTRALIAN CATTLE DOG CLUB ITALIA e **qualora venisse riconosciuta anche alle decisioni** delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Provvisori. **Una volta riconosciuta dall'ENCI** le decisioni dei Provvisori dell'Associazione AUSTRALIAN CATTLE DOG CLUB ITALIA **saranno** appellabili avanti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Il Collegio dei Provvisori, del AUSTRALIAN CATTLE DOG CLUB ITALIA è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea generale fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Provvisori.

Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Provvisori questo verrà sostituito sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Provvisori, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione.

SCIOGLIMENTO

ART.24

La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore delle associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

VARIE

ART. 25

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

ART. 26

Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi modifica non potrà essere proposta all'Assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un'Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Qualora venisse riconosciuta l'associazione, le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, **dovranno** essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

ART. 27

Qualora venisse riconosciuta, l'Associazione AUSTRALIAN CATTLE DOG CLUB ITALIA riconoscerà il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI, nonché dal Regolamento di attuazione del medesimo.

ART. 28

Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.